



CIRCOLARE INFORMATIVA

Legge di Stabilità 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, è stata pubblicata la Legge n. 208/2015 (**Legge di Stabilità 2016**).

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia di fisco.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.

Le società, sia di persone che di capitali, possono assegnare o cedere ai soci entro il 30 settembre 2016 beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell'esercizio d'impresa, pagando un'imposta sostitutiva dell'8%.

A partire dall'esercizio 2016 (quindi con effetto dalle dichiarazioni da presentare nel 2017) vengono eliminati i vincoli alla deducibilità dei costi sostenuti presso fornitori localizzati in Paesi black list.

Dal periodo d'imposta 2016 cambiano le regole sulle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies), prevedendo un criterio univoco per individuare i paesi a fiscalità privilegiata ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Aumentano le soglie di ricavi compensi per l'accesso al "regime forfettario" con imposta sostitutiva al 15% destinato a mini-imprese e autonomi. Il limite viene alzato di diecimila euro per tutte le categorie ad eccezione dei professionisti per cui l'aumento è di quindicimila euro (da quindicimila a trentamila euro).

Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria ai fini Irap diventa pari a:

- 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.

Viene esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Viene aumentata la soglia di utilizzo del contante. La soglia per i pagamenti cash passa da 999,99 euro a 2.999,99 euro.

Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività d'impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali.

Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

Viene anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma delle sanzioni amministrative, che era stata fissata al 2017 da uno dei decreti attuativi della delega fiscale.

L'aliquota IRES - attualmente pari al 27,5% - passa al 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Vengono modificati i termini ordinari per la notifica degli accertamenti fiscali di uno o due anni, a seconda che sia stata o meno presentata la dichiarazione dei redditi. Più precisamente, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017), gli uffici potranno notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.

Viene eliminata la previsione di termini raddoppiati in ipotesi di reato tributario.

Ai datori di lavoro spetta un bonus per le assunzioni effettuate nel 2016. La decontribuzione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi e consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail) per un importo massimo di 3.250 euro su base annua.

Viene aumentata a 8.000 euro la no tax area per i pensionati e viene confermata la soglia di 1.000 euro per i pagamenti in contanti delle pensioni.

L'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps è confermata nella misura del 27% anche per il 2016.

Vengono prorogate sino al 31.12.2016 le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale (per immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Viene ridotta del 50% la base imponibile TASI e IMU per gli immobili (diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) dati in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato.

Viene prevista la possibilità di usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto.

Si introduce una disciplina civilistica e fiscale relativamente alla locazione finanziaria (leasing) di immobili adibiti ad uso abitativo.

Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari a 100 euro. Il canone si potrà pagare in dieci rate mensili addebitate nella bolletta dell'energia elettrica.

Viene prorogata per l'anno 2016 la detrazione Irpef del 50%, con tetto di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di immobili da ristrutturare.

Viene introdotta per l'anno 2016 una detrazione Irpef del 50%, con tetto di 16.000 euro, per le giovani coppie per l'acquisto di mobili (non per i grandi elettrodomestici) ad arredo dell'unità immobiliare,

acquistata dagli stessi e da adibire ad abitazione principale. La detrazione è da ripartirsi tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per il 2016, si potrà detrarre dall'Irpef il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione dovrà essere ripartita in dieci quote costanti.

Viene introdotto l'obbligo di registrazione del contratto di locazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione in capo al locatore. In caso di mancata registrazione il conduttore sarà legittimato a chiedere al giudice di ricondurre la locazione a condizioni conformi a quelli relativi ai canoni concordati (generalmente più favorevoli) e a richiedere la restituzione di eventuali somme versate rispetto al dovuto così come rideterminato dal giudice.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore approfondimento che risultasse necessario.

Milano, 7 gennaio 2016